



# *Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

IL DIRETTORE PER I GIOCHI

Prot. n. 2013/17728/Giochi/SCO

Visto il D.M. 1 marzo 2006, n.111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/CGV/574 del 28 agosto 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Vista la convenzione di concessione n. 4034 per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 da parte della ITALY BET SRL;

Vista la nota prot. n. 2013/10237/Giochi/SCO del 25 febbraio 2013 con la quale si comunicava, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione *de qua*;

Ritenuto che, specificamente, nella predetta comunicazione si rilevavano tre comportamenti del concessionario, ognuno dei quali previsti dal testo convenzionale come cause di decadenza del rapporto concessorio:

- 1) la conclusione di indagini preliminari con conseguente emissione, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, del decreto di citazione diretta a giudizio emesso nei confronti del rappresentante legale *pro-tempore* Sig. Carmine Biancospino, per reati commessi a danno di questa Agenzia;
- 2) la presenza, sulla base dei dati riportati sul Totalizzatore nazionale alla data dell'8 aprile 2013, di una rilevante esposizione debitoria, a vario titolo, da parte del concessionario nei confronti di questa Agenzia;
- 3) il mancato adeguamento dell'importo della garanzia prestata per la concessione in parola;

Considerato che, con riferimento alle tre suddette violazioni convenzionali, è rispettivamente prevista la decadenza dal rapporto concessorio in base alle seguenti disposizioni convenzionali:

- 1) ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. a) ove è adottato un provvedimento di rinvio a giudizio a seguito di violazione della legge penale;
- 2) ai sensi dell'art. 23 comma 2, lett. d) in quanto l'Agenzia procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, anche "*nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla convenzione, nonché dalle disposizioni previste in materia di giochi pubblici*";
- 3) ai sensi dell'art. 20 comma 3 in quanto "*il mancato adeguamento dell'importo della garanzia, nei termini suddetti, è causa di decadenza dalla concessione*";



Considerato, tra l'altro, che, a fronte della predetta comunicazione prot. n. 2013/10237/Giochi/SCO del 25 febbraio 2013, è stata riscontrata sia la persistenza dell'esposizione debitoria, sia il mancato adeguamento della garanzia;

Visto l'art. 23-*quater* del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

## DISPONE

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza: della convenzione di concessione n. 4034 per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 stipulata con società ITALY BET SRL, con sede a Foggia, in via Emilio Perrone, 28/C.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, lì 16 aprile 2013

IL DIRETTORE PER I GIOCHI

f.to Roberto Fanelli